

(N. 137)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1948

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede a colmare una lacuna delle disposizioni vigenti in materia di corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

Mentre, infatti, per quanto riguarda la corresponsione degli assegni per i figli e per i genitori la legge richiede determinate condizioni al fine di precludere la possibilità che gli assegni stessi possano essere corrisposti in tutti i casi, per quanto riguarda la moglie invece, in base alla norma contenuta nell'articolo 3, primo comma, della legge 6 agosto 1940, numero 1278, la corresponsione di tali prestazioni è consentita indiscriminatamente purchè il lavoratore richiedente sia regolarmente coniugato.

La eliminazione di tale lacuna si rende necessaria per le seguenti considerazioni:

a) l'assegno familiare ha il carattere essenziale di una integrazione salariale dovuta al lavoratore in relazione ai carichi familiari. Non sembra, pertanto, compatibile con i principi fondamentali dell'istituto la corresponsione delle prestazioni per quei familiari per il mantenimento dei quali il lavoratore non viene effettivamente a sostenere alcun onere;

b) la corresponsione degli assegni familiari per la moglie con un sistema indiscriminato, anzichè rispondere allo scopo di eliminare o attenuare le sperequazioni di trattamento fra lavoratori celibi e coniugati, crea addirittura una ulteriore sperequazione fra i coniugati stessi qualora, come viene praticato attualmente, gli assegni vengano erogati anche a quei lavoratori le cui mogli, anzichè attendere alle cure domestiche, prestano lavoro

retribuito alle dipendenze di terzi o beneficiano di redditi tali da escludere la possibilità che esse possano essere considerate a carico del marito;

c) la notevole percentuale dei casi in cui la moglie del lavoratore, perchè occupata o beneficiaria di altri redditi, non potrebbe essere considerata a carico del marito ai fini della corresponsione degli assegni familiari, comporta per la gestione della Cassa unica degli assegni stessi una sensibile riduzione dell'onere derivante da tali prestazioni e potrà perciò, o consentire una maggiorazione delle prestazioni a favore di quei lavoratori che traggono i mezzi per il sostentamento delle famiglie dal loro solo lavoro o consentire di ridurre il complesso dell'onere;

d) è opportuno anche eliminare l'attuale sperequazione fra dipendenti da aziende private e dipendenti da pubbliche Amministrazioni, per i quali ultimi il trattamento di famiglia non viene concesso qualora la moglie presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi.

Per tutte queste considerazioni si è predisposto il presente disegno di legge, col quale il diritto agli assegni familiari per la moglie verrà ad essere subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.

In aggiunta alle considerazioni suesposte, per quanto in particolare riguarda la misura di tale limite di reddito, deve a giustificazione far presente che per la sua determinazione si è tenuto conto della condizione di maggior vantaggio in cui ovviamente viene a trovarsi la moglie avente redditi propri, stante la sua possibilità di attendere alle cure domestiche e di realizzare rilevanti economie nell'ambito della famiglia rispetto alla moglie che presta la sua opera alle dipendenze di terzi.

Quanto sopra risponde a esigenze superiori di giustizia perequativa fra i beneficiari delle prestazioni sociali. Si è quindi certi che esso avrà la Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione.